

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

A.S. 2024/25

Scheda riepilogativa

La logica dei vincoli continua a creare disparità di trattamento tra i docenti. Restano i vincoli per i docenti neoassunti. Procedura solo in deroga per i 13mila docenti assunti dalle GPS sostegno che possono presentare domanda in provincia o in altra provincia comunque in coda agli altri colleghi assunti a tempo determinato.

Nell'anno scolastico 2022/23, grazie all'ultrattività del contratto integrativo sugli utilizzi e le assegnazioni provvisorie e ad una intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, firmata anche dalla UIL Scuola Rua, si è permesso a tutti i docenti assunti in ruolo e a tempo determinato l'1/9/22 di presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale per l'a.s. 2023/24 senza alcun vincolo.

A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2019/22 e della nuova intesa sugli utilizzi e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2024/25, non firmati dalla UIL Scuola Rua, i docenti neoassunti in ruolo dalle GAE o dai concorsi o con contratto a tempo determinato dallo straordinario bis l'1/9/24, potranno presentare domanda di utilizzo e di assegnazione provvisoria solo all'interno della provincia di titolarità, mentre è preclusa la possibilità per altra provincia a meno che non si rientri in specifiche deroghe.

Per tutti i docenti, invece, che sono stati assunti dalle GPS del sostegno l'1/9/24, il blocco della presentazione della domanda si applica sia nella provincia di titolarità che in altra provincia, a meno che non si rientri nelle deroghe. E anche qualora il docente vi rientri, la sua domanda sarà trattata in subordine rispetto a tutti gli altri colleghi in possesso del titolo di specializzazione.

La logica dei vincoli, confermati anche con il CCNL 2019/22, continua a creare una disparità di trattamento tra i docenti, anche assunti nello stesso anno scolastico, con gravi limitazioni nel diritto a potersi ricongiungere al proprio familiare.

Il tema della mobilità territoriale e annuale e i relativi vincoli ha costituito una delle ragioni per le quali la Federazione Uil Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, né il Contratto Integrativo sulla mobilità del 2022, né il rinnovo della parte normativa del CCNL 2019-21.

<https://uilscuola.it/contratto-la-uil-scuola-rua-non-firma-ecco-le-nostre-ragioni/>

CHI PUÒ/NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

- ✓ I docenti assunti a **tempo indeterminato** su ogni tipologia di posto nell'a.s. 2022/2023 o precedenti;
- ✓ I docenti assunti da **GPS di I fascia** con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l'1/9/2022 o l'1/9/2023

possono presentare domanda di:

- **Utilizzo e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza senza vincoli;**
- **Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.**

- ✓ I docenti assunti a **tempo indeterminato** su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024, compresi gli assunti dal **concorso straordinario bis a tempo determinato l'1/9/22 e a tempo indeterminato l'1/9/2023**;
- ✓ I docenti neo assunti a **tempo determinato** dal **concorso straordinario bis l'1/9/2023**;
- ✓ I docenti assunti a **tempo determinato** nell'a.s. 21/22 o 22/23 dalle **GPS di I fascia e dal concorso straordinario bis**, che hanno rinvio o ripetuto il periodo di formazione e prova con un ulteriore contratto a **tempo determinato nell'a.s. 2023/24**

possono presentare domanda di:

- **Utilizzo e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza senza vincoli;**
- **Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.**

- ✓ I docenti assunti dalle **GPS di I fascia posto di sostegno** con contratto a **tempo determinato l'1/9/2023**, possono presentare domanda di:

- **Utilizzo e assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.**

In ogni caso, qualora siano stati dichiarati in **sovrannumero** rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, **partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.**

ATTENZIONE: Tutti gli assunti a tempo determinato devono aver superato l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2023/24.

Inoltre, i neo assunti a TD su sostegno I fascia GPS (legge 21 giugno 2023, n. 74):

- si muovono dopo la fase 40 e prima della fase 41 di cui all'Allegato 1 del CCNI 2019/21: Nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno (questi ultimi, infatti, rientrano, nella fase 41).

- qualora siano stati dichiarati in **sovrannumero** rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

SPECIFICHE DEROGHE

I docenti esclusi dalle utilizzazioni o assegnazioni provvisorie nella provincia di appartenenza o per altra provincia (**a seconda dei casi precedentemente elencati**), **possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:**

a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 21: la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Comma 3: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Non è necessaria la convivenza con l'assistito.**

Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. **Non è necessaria la convivenza con l'assistito.**

Comma 6: la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

e) Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria **se risultano in soprannumero o in esubero sulla provincia.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

✓ **Docenti con contratto a tempo indeterminato: dall'11 al 24 luglio**

La domanda si presenta in modalità esclusivamente online, attraverso il servizio "Istanze online" – <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm> con accesso tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE).

All'interno del portale POLIS è disponibile un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Si ricorda che anche al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non è più richiesto l'inserimento del codice personale.

✓ **Docenti con contratto a tempo determinato, personale educativo ed IRC: dall'11 al 24 luglio**

Avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

✓ **Personale ATA: dall'8 al 19 luglio**

Avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

DISPOSIZIONI COMUNI

Motivi per cui è possibile richiederla

Si può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, **per i soli motivi previsti dagli art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22** e di seguito indicati:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Nota bene:

Il personale sceglie **liberamente** a quale familiare ricongiungersi tra quelli indicati dalla norma.

Es., il lavoratore coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al **coniuge/parte dell'unione civile, genitore o figlio non è necessaria** la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

Quando non è possibile richiederla anche se ricorrono i motivi

Non è possibile richiedere assegnazione provvisoria, anche se ricorrono i motivi di cui all'art. 7 (Docenti) e all'art. 17 (ATA) del CCNI 2019/21:

- ✓ all'interno del comune di attuale titolarità.

Attenzione: Se si è titolari **in una città divisa in più distretti sub comunali** (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria **all'interno del proprio comune di titolarità** (diviso in più distretti sub comunali) **solo** se si ha diritto ad una delle precedenzae previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenzae previste dal CCNI, **devono coesistere**.

- ✓ nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);
- ✓ per più province;
- ✓ **per i docenti:** non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Punteggi

A) per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni);

- **Personale docente: pp. 6;**
- **Personale ATA: pp. 24.**

Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi a condizione che essi, **alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.** La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, **nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.**

Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (nel caso del docente che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

B) per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni, ossia che compie i 6 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (**si prescinde dalla residenza**).

- **Personale docente: pp. 4;**
- **Personale ATA: pp. 16.**

C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni, ossia che compie i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (**si prescinde dalla residenza**).

- **Personale docente ed educativo: pp. 3;**
- **Personale ATA: pp. 12**

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

- **Personale docente: pp. 6;**
- **Personale ATA: pp. 24**

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

ATTENZIONE: Non sono valutati titoli e/o anzianità di servizio.

Preferenze

- ✓ **Personale docente: fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria; fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.**
- ✓ **Personale ATA: fino a 15 preferenze.**

È possibile scegliere tra:

- Scuole;

- Comuni;
- Distretti;
- Codice provincia.

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

Obbligo di inserire nella prima casella della domanda la preferenza del comune di ricongiungimento del familiare

La prima preferenza espressa nel modulo domanda deve essere riferita obbligatoriamente al comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) del familiare. In questo caso è anche possibile indicare **singole scuole** senza la necessità di inserire l'intero codice comune/distretto sub comunale.

Es. Comune di ricongiungimento Vicenza, è possibile indicare la scuola X, Y e Z del comune di Vicenza.

Nel caso in cui si intendano, invece, esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) anche per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane), è obbligatorio inserire l'intero codice comune/o distretto sub comunale di ricongiungimento prima di una qualsiasi preferenza riferita ad altro comune.

Attenzione: L'obbligo sussiste anche nei casi in cui ci sia una sola scuola esprimibile nel predetto comune di ricongiungimento.

Es. Comune di ricongiungimento Vicenza, è possibile indicare le singole scuole X, Y e Z del comune di Vicenza. Se, dopo la scuola Z, invece, si vuole indicare anche un qualsiasi codice riferito ad altro comune, è obbligatorio indicare prima l'intero codice comune di Vicenza.

In caso contrario, la domanda non sarà annullata, ma verranno considerate soltanto le preferenze riferite al comune di ricongiungimento (in questo caso Vicenza) con conseguente non considerazione delle preferenze riferite ad altri comuni.

Allegati

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.). Si ricorda che nei casi delle precedenza relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità). Devono altresì allegare le eventuali dichiarazioni/documentazioni relative alle eventuali deroghe.

ATTENZIONE!

Non si devono allegare autodichiarazioni relative al possesso di titoli o servizi con l'eccezione, per il **personale docente**, di autodichiarazioni relative:

- al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno;
- al superamento dell'anno di formazione e prova e al possesso dell'abilitazione/idoneità per chi richiede anche altre classi di concorso o posti di diverso grado in aggiunta a quello di titolarità.

In entrambi i casi si consiglia, infatti, di allegare le autodichiarazioni indicate per sveltire le operazioni di valutazione della domanda da parte dell'Ufficio scolastico di riferimento.

Scambio fra coniugi

In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

Lavoratrice vittima di violenza di genere

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento in specifici percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

Posti di sostegno

- ✓ Nelle **assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali** il docente titolare su posto comune può chiedere anche posti di sostegno solo se in possesso del titolo di specializzazione entro i termini di scadenza della domanda.

Alle **assegnazioni interprovinciali** su posto di sostegno si applicano **due distinte sequenze**:

1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;

in subordine

2. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.

- ✓ Nelle **assegnazioni provvisorie interprovinciali**, il docente titolare su posto comune può chiedere **anche posti di sostegno in assenza del titolo di specializzazione purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbia maturato almeno un anno di servizio sul sostegno (anche a tempo determinato)**. In questi casi l'assegnazione è disposta **in subordine** al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE/GPS nonché nelle graduatorie di istituto. È altresì utile evidenziare che tale possibilità è **comunque aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità** (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell'ordine:

- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

- ✓ Nelle **assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali**, il **docente titolare su posto di sostegno** può richiedere anche posti comuni **solo** se ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno. Anche in questo caso è comunque necessario chiedere assegnazione provvisoria per posto di sostegno.

Altre classi di concorso/tipo posto e posti part-time

L'assegnazione provvisoria, qualora sia richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso, richiede, **congiuntamente**:

- ✓ il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. dei trasferimenti;
- ✓ il superamento del periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è **aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Per cui, il docente titolare su uno specifico ordine di scuola o classe di concorso o tipologia di posto che, in possesso dei requisiti richiesti, vuole richiedere l'assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola o classe di concorso o tipologia di posto, **deve comunque richiedere l'assegnazione provvisoria per la classe di concorso/tipologia di posto di titolarità**. In caso contrario, ovvero presenta domanda di assegnazione provvisoria solo per l'altro ordine di scuola/classe di concorso/tipologia di posto, **questa sarà annullata dall'Ufficio Scolastico di riferimento**.

Es. chi è titolare alla scuola della infanzia e possiede il titolo di abilitazione anche per la primaria, non può scegliere di inoltrare domanda di assegnazione provvisoria **solo** per la scuola primaria (come può invece avvenire nelle operazioni della mobilità territoriale e professionale). **Deve, invece, obbligatoriamente presentare domanda di assegnazione provvisoria anche per l'infanzia, ordine di scuola di titolarità**, la quale, oltretutto, sarà valutata prioritariamente rispetto a quella della primaria. La stessa cosa vale per la richiesta di tipologia di posto differente rispetto a quello di titolarità (comune/sostegno).

Inoltre:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
- le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
- per il personale in **part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. **Nella schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il personale al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.**

DISPOSIZIONI PER GLI ATA

Posti disponibili

Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole.

Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato.

Personale part time e assegnazione provvisoria anche su due scuole

Per il **personale part time** l'assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpendo spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. **su due scuole** deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.

Personale ATA ex LSU

Il personale assunto in **full time e in part-time** (solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

UTILIZZAZIONE

DISPOSIZIONI COMUNI

Punteggi

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI sulla mobilità relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- Anzianità di servizio
- Esigenze di famiglia
- Titoli generali

NOTA BENE:

- per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai **“trasferimenti d'ufficio”** e non a quelli “a domanda”.
- a tale punteggio **si aggiungerà** anche l'anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed eventuali **ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande**.

Il punteggio, quindi, è quello della **graduatoria interna di istituto** a cui va aggiunto quello dell'anno in corso più eventuali altri titoli valutabili conseguiti entro la data di scadenza della domanda.

Allegati

Bisogna presentare tutta la documentazione che ordinariamente si presenta alla scuola di servizio

in occasione dell'aggiornamento del punteggio per le graduatorie interne di istituto (allegato relativi ai servizi, ai titoli, alla continuità del servizio ecc.), con l'accortezza di aggiungere il servizio dell'anno scolastico in corso, anche in relazione al punteggio di continuità, ed eventuali titoli acquisiti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

Possono chiedere l'utilizzazione:

- ✓ docenti in esubero sulla provincia;
- ✓ docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti). **Pertanto, per l'anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2016/2017 e successivi.**

ATTENZIONE!

È obbligatorio **indicare come prima preferenza l'istituzione scolastica di precedente titolarità.**

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. **L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.** La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto subcomunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

- ✓ docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
- ✓ docenti dichiarati idonei all'insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
- ✓ docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- ✓ docenti **titolari su insegnamento curricolare** in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, **nell'ambito dello stesso grado di istruzione;**
- ✓ docenti di **scuola primaria titolari su posto comune**, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di

titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

- ✓ docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
- ✓ docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- ✓ docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- ✓ insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- ✓ insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;
- ✓ docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- ✓ docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- ✓ personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- ✓ personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

Utilizzazione interprovinciale

È possibile in un solo caso:

al permanere **della situazione di esubero** (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Ottimizzazione della cattedra

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento.

Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

DISPOSIZIONI PER GLI ATA

Il personale ATA può chiedere l'utilizzazione se:

- in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;
- restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
- già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
- trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).
- Pertanto, per l'anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2016/2017 e successivi.

ATTENZIONE!

È obbligatorio indicare come prima preferenza l'istituzione scolastica di precedente titolarità.

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

- dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiedano di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale

inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;

- restituiti ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
- ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

PRECEDENZE

Precedenze previste in ordine di priorità:

- I. Personale con gravi motivi di salute in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
 2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82).
- I. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (solo utilizzazioni provinciali).**
- II. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 1. Personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (**disabilità, anche non grave, +grado di invalidità di almeno il 67%**);
 2. Personale docente (**non necessariamente disabile**) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
 3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 (**disabilità grave** ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92).
- IV. Assistenza in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 1. Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella disabile con connotazione di gravità;
 2. Assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto disabile con connotazione di gravità;
 3. Assistenza al genitore disabile con connotazione di gravità;
 4. madre/padre con figli inferiori i 6 anni;
 5. madre/padre con figli inferiori i 12 anni (**solo assegnazioni interprovinciali**);
 6. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado disabile con connotazione di gravità.

ATTENZIONE!

Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite **al punto IV** del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne **in qualità di referente unico dell'assistenza** es.

- “uno dei fratelli o delle sorelle”,
- “solo figlio/figlia”,
- “unico parente o affine entro il secondo grado”

vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, **senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.**

Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

- V. - Docenti: Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo;
- Ata: Personale Dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni).

EX DSGA – posti vacanti e disponibili - copertura

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale attuativo del medesimo disposto:
 1. **svolgimento dell'incarico ad interim di Dsga nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;**
 2. **titolarità di incarico di Dsga nell'istituzione scolastica nell'anno più recente;**
 3. **maggiore anzianità di servizio nell'area dei funzionari e EQ e/o nel precedente sistema di classificazione;**
 4. **titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al II ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;**
 5. **viciniorietà tra l'istituzione scolastica da assegnare e la sede dell'incarico di titolarità;**
 6. **maggiore anzianità anagrafica;**
- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

PERSONALE EDUCATIVO

Al **personale educativo** si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

- a. in presenza di **esubero provinciale** si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- b. qualora **presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile**, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.

Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente a domanda dell'interessato, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

L'insegnante di religione cattolica può chiedere di essere:

- a) "utilizzato" in una scuola/istituto diverso della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- b) "utilizzato", all'interno della propria diocesi, in un differente grado scolastico (ad esempio dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. I grado alla sec. II grado).
- c) "utilizzato", all'interno della propria diocesi, in un altro settore formativo (ad esempio dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

- a) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi in possesso dell'idoneità della diocesi di destinazione).
- b) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi in possesso della specifica idoneità della diocesi di destinazione).

ATTENZIONE: I provvedimenti a) e b) sono considerati definitivi alla stregua di un ordinario trasferimento e dunque non hanno bisogno di ulteriori conferme negli anni successivi al nuovo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all'interno della stessa diocesi attraverso il "passaggio di ruolo".

IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA

I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell'orario cattedra possono chiedere l'utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di "titolarità" (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).

Inoltre:

I docenti di religione a cui è stata revocata l'idoneità ecclesiastica per l'insegnamento della religione cattolica previsto dall'art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: "Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- a. insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- b. altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.

NOTA BENE: È possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria.